



## **Decreto Dirigenziale n. 114 del 30/06/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 8 - UOD Pesca, acquacoltura e caccia

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA "CHIUVVITA" IN AGRO DEL COMUNE DI S. PIETRO INFINE (CE) - ART. 23 L.R. 26 DEL 9 AGOSTO 2012 E S.M.I..

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA " **CHIUVITTA** " IN AGRO DEL COMUNE DI S. PIETRO INFINE (CE) - Art. 23 L.R. 26 DEL 9 AGOSTO 2012 e s.m.i..

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE

- a. la legge regionale n°26 del 9 agosto 2012 "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con L.R. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 23 comma 1, lett. b), punto 1) prevede il rilascio di autorizzazioni per l'istituzione di Aziende Faunistico-venatorie ed Aziende Agroturistico-venatorie;
- b. la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n.1933 del 23.5.2003 ha approvato i "nuovi criteri" per la costituzione ed il rinnovo di tali Aziende;
- c. tali criteri sono stati emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania in data 6 ottobre 2003 n.47;
- d. detti criteri sono attualmente vigenti nelle parti non in contrasto con la citata legge n°26/2012 e s.m.i.;
- e. con decreto dirigenziale n°5/150 del 05/08/2009 e successivi D.D.R. n°5/238 del 16/12/2010 e n°193 del 12.12.2011 è stata concessa al Sig. Picano Benedetto nato a Cassino (FR) il 15.03.60 e residente in Cervaro (FR) alla via Piternis, n.11 l'autorizzazione per la costituzione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**CHIUVITTA**" della superficie di ha **573.36.59**, ricadente nel Comune di S. Pietro Infine (CE) con scadenza al 30 giugno 2015, previo parere, tra l'altro, favorevole di Valutazione di Incidenza DA PARTE DELLA Commissione V.I.A. nella seduta del 10.11.2011, essendo gran parte del territorio costituente l'azienda inserito, in zona SIC;
- f. tale concessione è stata subordinata all'osservanza di tutti gli obblighi elencati nel citato decreto di concessione, n°150 del 05.08.2009 e alle seguenti ed ulteriori prescrizioni derivati dal citato D.D. n°755 del 02.12.2011 del Settore Ecologia:
  - o *procedere ad un monitoraggio (comprensivo di un censimento della fauna oggetto di interesse venatorio), con cadenza annuale, finalizzato a verificare che il piano di gestione previsto produca effetti migliorativi, sul lungo termine, sulla fauna presente nell'area. Tale studio dovrà essere messo a disposizione dell'eventuale pubblico interessato ed inviato al Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'AGC 11;*
  - o *per ciascuna specie sedentaria si programmi annualmente il prelievo massimo consentito sulla base delle informazioni derivate dai censimenti annuali e in base alle previsioni di crescita delle popolazioni;*
  - o *fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone ex art.12 D.P.R. 357/97, si prescrive che ogni ulteriore intervento di introduzione di fauna, diversa dalle specie previste in progetto, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;*
  - o *per tutta l'area dell'azienda ricadente nel SIC IT8010005 si prescrive il pieno rispetto ed attuazione delle misure di conservazione previste Deliberazione di Giunta n.23 del 19.01.2007, "Misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania, integrate con la Deliberazione di Giunta n.2295 del 29 dicembre 2007;*
  - o *considerato che il decreto di concessione prevede che il 15% del territorio dell'azienda sia adibito a zona di rifugio della selvaggina, con espresso divieto di caccia, si prescrive che tale percentuale comprenda esclusivamente l'area perimetrata come SIC, così come previsto da progetto;*
  - o *le specie di fauna selvatica da immettere sul territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati; inoltre le immissioni dovranno essere effettuate in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestata dal rilascio degli specifici certificati dell'autorità sanitaria competente;*
  - o *conformemente a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n.150 del 05.08.2009, si sia previsto un numero massimo di ingressi (n.20 unità) per due giorni di*

- caccia a settimana, non consecutivi, esclusivamente nei periodi consentiti dal Calendario Faunistico Venatorio vigente sul territorio, per tutto il tempo di durata della concessione;*
- o come previsto nel piano di gestione del progetto, si prescrive che i parchetti smontabili siano utilizzati una volta l'anno per un massimo di 6 anni e un massimo di 30 giorni l'anno;*
  - o qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalle 2 guardie volontarie o private ai sensi del decreto di concessione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e responsabile della sorveglianza nei siti della rete Natura 2000;*
  - o si fa obbligo di esperire nuovamente la procedura di Valutazione d'incidenza in fase di rinnovo della concessione o qualora dovesse intervenire qualsiasi tipo di variazione del piano di gestione e degli interventi previsti in progetto.*
- g. con richiesta del 09.12.2014 acquisita al prot. regionale n. 0834006 del 09.12.2014, nel semestre precedente la scadenza della concessione, il sig. Picano Benedetto, in qualità di concessionario dell' Azienda Faunistico-venatoria "**CHIUVITTA**" ha presentato istanza di rinnovo, così come previsto al comma 2 dell'art.14 del regolamento "nuovi criteri per la costituzione di aziende agro-turistico-venatorie emanato con D.P.G.R. n°625 del 22.9.2003" e contestualmente trasmetteva la documentazione inoltrata al Servizio VIA per la valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.6 del Regolamento Regionale n°1/2010 così come prescritto nelle prescrizioni del precedente parere favorevole di Valutazione di Incidenza da parte della Commissione V.I.A. nella seduta del 10.11.2011 e riportate nel decreto di istituzione dell'azienda;
- h. con nota del 04.06.2015 acquisita al prot. regionale n. 0391758 del 08.06.2015, il sig. Picano Benedetto nel trasmettere la relativa documentazione annuale prevista, ha chiesto una proroga della concessione dell'azienda faunistica in attesa del parere del Settore Tutela dell'Ambiente Servizio VIA;
- i. con DRD n°340 del 12/08/2015, nelle more delle definitive determinazioni di merito in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi del DPGR n.619/2003, è stata rinnovata per ulteriori 12 mesi;
- j. con legge regionale n°6 del 5 aprile 2016, art. 6 comma 5 lett.b) sono state soppresse le parole di cui al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. n°26/2012 "personalità giuridica privata in forma associativa, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003 e"

## CONSIDERATO CHE

- a. alla luce delle modifiche all'art.23 della l.r. 26/2012 citate al punto precedente non risultano necessari gli adempimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica privata, ai sensi dell'art.6 del decreto del Presidente della Giunta regionale n.619 del 22 settembre 2003 e per la quale l'azienda come citata nelle premesse è stata rinviata per un periodo di 12 mesi invece di 10 anni come previsto dall'art.23 della l.r. 26/2012;
- b. con nota del 14.06.2016 acquisita al prot. regionale n. 0405300 del 14.06.2016, il sig. Picano Benedetto nel trasmettere la documentazione annuale prevista ha ripresentato la richiesta di rinnovo, così come previsto dall'art.23 della l.r. 26/2012;
- c. il territorio aziendale di ha 573.36.59 risulta invariato con quello autorizzato con decreto dirigenziale n°150 del 05/08/2009 di concessione per la costituzione dell'azienda, per cui può essere ritenuto valido il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), espresso con nota n. 20726/T-B76A del 14.05.09;
- d. con decreto dirigenziale n°279 dell' 11/12/2015 ad oggetto: "Valutazione di Incidenza –Parere della Commissione V.I.A. – V.A.S. –V.I. relativo al progetto "concessione per l'Istituzione della azienda faunistica-venatoria Chiuvitto" da realizzarsi nel Comune di San Pietro Infine (CE) – proposto dal sig. Benedetto Picano –CUP 7448." I 'UOD 07 Valutazioni ambientali – Autorità ambientali ha espresso parre favorevole di Valutazione d'Incidenza Appropriata, su conforme

giudizio della Commissione V.I.A. – V.A.S. – V.I. espresso nella seduta del 29.07.2015, per il rinnovo della concessione e con il rinnovo delle prescrizioni di cui al Decreto Dirigenziale 755 del 2.12.2011 e come di seguito riportate:

- *procedere ad un monitoraggio (comprensivo di un censimento della fauna oggetto di interesse venatorio), con cadenza annuale, finalizzato a verificare che il piano di gestione previsto produca effetti migliorativi, sul lungo termine, sulla fauna presente nell'area. Tale studio dovrà essere messo a disposizione dell'eventuale pubblico interessato ed inviato al Settore Foreste, Caccia e Pesca;*
- *per ciascuna specie sedentaria si programmi annualmente il prelievo massimo consentito sulla base delle informazioni derivate dai censimenti annuali e in base alle previsioni di crescita delle popolazioni;*
- *fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone ex art.12 D.P.R. 357/97, si prescrive che ogni ulteriore intervento di introduzione di fauna, diversa dalle specie previste in progetto, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;*
- *per tutta l'area dell'azienda ricadente nel SIC IT8010005 si prescrive il pieno rispetto ed attuazione delle misure di conservazione previste Deliberazione di Giunta n.2295 del 29 dicembre 2007;*
- *considerato che il decreto di concessione prevede che il 15% del territorio dell'azienda sia adibito a zona di rifugio della selvaggina, con espresso divieto di caccia, si prescrive che tale percentuale comprenda esclusivamente l'area perimetrata come SIC, così come previsto da progetto;*
- *le specie di fauna selvatica da immettere sul territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati; inoltre le immissioni dovranno essere effettuate in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestate dal rilascio degli specifici certificati dell'autorità sanitaria competente;*
- *conformemente a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n.150 del 05.08.2009, si sia previsto un numero massimo di ingressi (n.20 unità) per due giorni di caccia a settimana, non consecutivi, esclusivamente nei periodi consentiti dal Calendario Faunistico Venatorio vigente sul territorio, per tutto il tempo di durata della concessione;*
- *come previsto nel piano di gestione del progetto, si prescrive che i parchetti smontabili siano utilizzati una volta l'anno per un massimo di 6 anni e un massimo di 30 giorni l'anno;*
- *qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalle 2 guardie volontarie o private ai sensi del decreto di concessione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio e responsabile della sorveglianza nei siti della rete Natura 2000;*
- *si fa obbligo di esperire nuovamente la procedura di Valutazione d'incidenza in fase di rinnovo della concessione o qualora dovesse intervenire qualsiasi tipo di variazione del piano di gestione e degli interventi previsti in progetto;*
- *in considerazione della possibile mutazione degli aspetti filo-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.10 comma 3 e dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il progetto debba essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;*

#### **DATO ATTO che**

- a. a seguito di specifica richiesta, di cui alla nota n. 0165992 del 07.03.2014, il sig. Picano Benedetto ha presentato la documentazione prevista dalle nuove disposizioni della l.r. 26/2012, come modificata ed integrata dalla L.R. 12/2013, acquisita al prot. dell'UOD Pesca Acquacoltura e Caccia con il n. 0354934 del 23.05.2014;

**RILEVATO dall'esame della documentazione pervenuta che:**

- a. il territorio interessato presenta le caratteristiche richieste dalla normativa in materia incluse le previsioni del Piano Faunistico Regionale e dei "nuovi criteri ..." per la costituzione di tali strutture emanati con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003 nel le parti non in contrasto con la normativa vigente;
- b. la superficie risulta non inferiore al limite di 300 ha previsto dall'art.10 del citato regolamento per la costituzione di aziende faunistico venatorie;
- c. la superficie non assentita risulta inferiore al 10% della superficie complessiva aziendale e quindi conforme a quanto previsto dall'art.23 comma 5 della L.R. 26/2012

**RILEVATO altresì che:**

- a. il territorio dell'azienda, come indicato dal piano faunistico regionale, ricade tra quelli che risultano avere una buona vocazione per le specie indicate nel programma di gestione dell'azienda e i ripopolamenti della specie starna, nelle zone indicate, devono avvenire utilizzando parchetti di preambientamento, di almeno 15-20 esemplari da rilasciare in tempi progressivi anche allo scopo di legare gli individui al territorio;
- b. il nuovo piano faunistico regionale prevede il ripopolamento della lepre europea (*Lepus europaeus*) qualora sia accerta nel territorio in cui ricade la zona interessata l'assenza della lepre italica;

**RITENUTO pertanto di dover provvedere**

- a. al rinnovo dell'azienda faunistico-venatorie "**CHIUVITTA**" della superficie complessiva di **ha 573.36.59**, ricadenti nei Comuni di S. Pietro Infine (CE) ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
- b. a vincolare il concessionario alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero sopravvenire successivamente al rilascio della concessione, anche in seguito all'applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.23 della L.R.26/2012 in merito al risarcimento dei proprietari o conduttori dei fondi inclusi coattivamente;
- c. a procedere alla *reintroduzione della starna* utilizzando parchetti di preambientamento, per un periodo non inferiore a dieci giorni e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere, di almeno 15-20 esemplari da rilasciare in tempi progressivi, previo:
  - *il monitoraggio ambientale;*
  - *il miglioramento dell'habitat attraverso la frammentazione colturale, la presenza di aree incolte e cespugliate con piccoli appezzamenti boschivi provvisti di acqua presente tutto l'anno; coltivazioni a perdere a maturazione stagionale di tipo scalare, così da migliorare le disponibilità di cibo specialmente nel periodo autunno-inverno e la disponibilità di rifugi e di alimentazione verde;*
- d. alla reintroduzione dei fagiani con soggetti di cattura e/o giovani di 90/120 giorni, a mezzo di idonee strutture di ambientamento da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata anche artificiali, per un periodo non inferiore a dieci giorni e miglioramento dell'habitat;

**VISTI**

- la legge 157/92 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;
- l'art.23 della L.R. 26/2013;
- legge regionale 06.09.2013, n.12;
- l'art.4, della L.R. 29 dicembre 2005, n.24;
- legge regionale n°6 del 5 aprile 2016;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'UOD Pesca, Acquacoltura e Caccia ;

NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE PROPRIE previste dalla normativa vigente;

## DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono approvate ed integralmente riportate nel seguente dispositivo:

1. di rinnovare, al sig. **Picano Benedetto** nato a Cassino (FR) il 15.03.60 e residente in Cervaro (FR) alla via Piternis, n.11 in qualità di rappresentante legale dell'associazione "AFV Chiuivitta", la concessione dell'Azienda Faunistico-venatoria "**CHIUVITTA**" della superficie di **ha 547.92.59** ricadenti nei Comuni di S. Pietro Infine (CE) con **scadenza al 30 giugno 2026**, ai sensi dell'art.23 della L.R. 26/2012 e s.m.i.;
2. di subordinare la validità della presente autorizzazione alla osservanza di quanto stabilito dalla legge regionale 26/2012 e s.m.i. e di tutti gli obblighi riportati nel decreto dirigenziale n°279 dell'11/12/2015 dell'UOD 07 Valutazioni ambientali e a quanto indicato nel progetto allegato alla richiesta di valutazione di Incidenza, che si intendono riportati e trascritti ed in particolare alle seguenti prescrizioni:
  - 2.1. *procedere ad un monitoraggio (comprensivo di un censimento della fauna oggetto di interesse venatorio), con cadenza annuale, finalizzato a verificare che il piano di gestione previsto produca effetti migliorativi, sul lungo termine, sulla fauna presente nell'area. Tale studio dovrà essere messo a disposizione dell'eventuale pubblico interessato ed inviato al Settore Foreste, Caccia e Pesca;*
  - 2.2. *per ciascuna specie sedentaria si programmi annualmente il prelievo massimo consentito sulla base delle informazioni derivate dai censimenti annuali e in base alle previsioni di crescita delle popolazioni;*
  - 2.3. *fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone ex art.12 D.P.R. 357/97, si prescrive che ogni ulteriore intervento di introduzione di fauna, diversa dalle specie previste in progetto, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;*
  - 2.4. *per tutta l'area dell'azienda ricadente nel SIC IT8010005 si prescrive il pieno rispetto ed attuazione delle misure di conservazione previste Deliberazione di Giunta n.2295 del 29 dicembre 2007;*
  - 2.5. *considerato che il decreto di concessione prevede che il 15% del territorio dell'azienda sia adibito a zona di rifugio della selvaggina, con espresso divieto di caccia, si prescrive che tale percentuale comprenda esclusivamente l'area perimetrata come SIC, così come previsto da progetto;*
  - 2.6. *le specie di fauna selvatica da immettere sul territorio interessato dall'azienda faunistica dovranno provenire da allevamenti nazionali e certificati; inoltre le immissioni dovranno essere effettuate in osservanza delle normative e prescrizioni in materia veterinaria, attestate dal rilascio degli specifici certificati dell'autorità sanitaria competente;*
  - 2.7. *conformemente a quanto previsto nel Decreto Dirigenziale AGC 11 – Settore 05 n.150 del 05.08.2009, si sia previsto un numero massimo di ingressi (n.20 unità) per due giorni di caccia a settimana, non consecutivi, esclusivamente nei periodi consentiti dal Calendario Faunistico Venatorio vigente sul territorio, per tutto il tempo di durata della concessione;*
  - 2.8. *come previsto nel piano di gestione del progetto, si prescrive che i parchetti smontabili siano utilizzati una volta l'anno per un massimo di 6 anni e un massimo di 30 giorni l'anno;*
  - 2.9. *qualunque infrazione dovesse essere rilevata dalle 2 guardie volontarie o private ai sensi del decreto di concessione, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comando del Corpo*

*Forestale dello Stato competente per territorio e responsabile della sorveglianza nei siti della rete Natura 2000;*

*2.10. si fa obbligo di esperire nuovamente la procedura di Valutazione d'incidenza in fase di rinnovo della concessione o qualora dovesse intervenire qualsiasi tipo di variazione del piano di gestione e degli interventi previsti in progetto;*

*2.11. in considerazione della possibile mutazione degli aspetti filo-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art.10 comma 3 e dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il progetto debba essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;*

3. di stabilire che il legale rappresentante è tenuto a conformarsi ovvero ad adeguare la presente autorizzazione alle eventuali prescrizioni o divieti che dovessero essere indicati nel successivo regolamento previsto dall'art. 23 della l.r. 26/2012 e s.m.i.;
4. l'autorizzazione è sottoposta a condizioni risolutiva derivante dalla stipula del contratto di rinnovo di comodato d'uso del terreno facente parte del comprensorio aziendale di proprietà del Comune di S. Pietro Infine (CE);
5. di subordinare, altresì, l'autorizzazione all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal rispetto dei "criteri per la costituzione" emanati con D.P.G.R.n. 625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la nuova normativa regionale n°26/2012 e s.m.i. ed in particolare per quanto riguarda:
  - 5.1 l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda è consentito soltanto nel periodo di apertura secondo il calendario venatorio annuale emanato dalla Regione Campania con le seguenti ulteriori limitazioni:
    - non superare una quota giornaliera di prelievo superiore a un individuo di fauna stanziale per cacciatore;
    - per la fauna migratoria non superare 10 individui in totale, con ulteriore limitazione per tortore, quaglie e beccacce di 15 individui in tutto l'intera stagione venatoria;
  - 5.2 per l'esercizio della caccia di cui al punto precedente il concessionario è tenuto ad attenersi a quanto previsto agli artt.3 e 4 del D.P.G.R. n.625 del 22.9.2003;
  - 5.3 durante il periodo di caccia previsto dal calendario venatorio la densità dei cacciatori presenti sul territorio dell'Azienda in ciascun giorno non deve superare il numero di 20 (venti) unità per due giorni di caccia a settimana, non consecutivi, esclusivamente nei periodi consentiti dal Calendario Faunistico Venatorio vigente sul territorio, per tutto il tempo di durata della concessione;
  - 5.4 il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dall'ufficio territoriale, su cui deve annotare il numero dei cacciatori ed il numero dei capi, distinti per specie, complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia. Tale prelievo deve essere effettuato tenendo presente la capacità produttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione;
  - 5.5 il titolare è tenuto ad assicurare sul territorio una vigilanza permanente per tutto l'anno, in numero di una unità ogni duecento ettari, effettuata da guardie volontarie o private con le caratteristiche di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 28 della Legge Regionale 26/2012 e s.m.i.;
  - 5.6 fatto salvo il divieto di introduzione di specie non autoctone ex art.12 D.P.R. 357/97, il titolare deve liberare sul territorio aziendale, nei modi e nei tempi stabiliti, le sole specie autorizzate ed appresso indicate, si prescrive che ogni ulteriore intervento di introduzione di fauna, diversa dalle specie previste in progetto, dovrà essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza;
  - 5.7 il titolare, al fine di completare la ricostituzione del patrimonio faunistico della specie fagiani, è tenuto ad effettuare l'immissione per i primi tre anni di 198 capi, rapp. 1m/2f, preferibilmente di soggetti giovani (3-4 mesi), nel periodo primaverile, previo ambientamento usando parchetti smontabili (tipo Teknor) da localizzarsi in prossimità di fonti per l'abbeverata

anche artificiali e predisposizione di aree di foraggiamento in prossimità delle voliere così come indicato nel progetto (tav. relazione tecnico-descrittiva e piano di gestione); Inoltre per la starna, previo miglioramento dell'habitat, così come citato nel citato progetto, va operata l'immissione annuale di 50 coppie di starne per il primo anno e da 25 a 50 coppie per il secondo e terzo anno da stabilirsi a seguito della consistenza della popolazione presente, il cui censimento deve essere effettuato attraverso la metodologia riconosciuta dall'ISPRA; il numero dei prelievi dovrà essere calibrato comunque sull'incremento utile annuo della popolazione:

- 5.8 l'Azienda deve destinare 90 ha del territorio a zona di rifugio della selvaggina, opportunamente tabellata con espresso divieto di caccia, tale percentuale comprenda esclusivamente l'area perimetrata come SIC dove sono presenti habitat e specie sensibili;
  - 5.9 il titolare della concessione è tenuto ad assicurare interventi necessari al mantenimento e miglioramento dell'ambiente, inoltre dovrà destinare il 2% della superficie aziendale alle coltivazioni a perdere;
  - 5.10 il titolare è tenuto a delimitare con tabelle indicanti il divieto all'esercizio venatorio le zone interessate da incendi boschivi, ai sensi della legge 353/2000 art.10 comma 1;
  - 5.11 eventuali danni causati dalla selvaggina o dall'attività venatoria all'interno del perimetro dell'Azienda saranno a carico del concessionario;
  - 5.12 nel territorio i cui proprietari o conduttori non hanno dato l'assenso alla costituzione dell'azienda, opportunamente delimitato da apposite tabelle, è vietato a chiunque la caccia. In caso di danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria gli stessi vengono rimborsati dal concessionario;
  - 5.13 il titolare è tenuto a rendere individuabile l'Azienda mediante l'installazione di tabelle lungo il perimetro esterno e lungo le aree interne nelle quali è interdetta l'attività venatoria. Dalla posizione di ciascuna tabella deve risultare chiaramente visibile sia quella precedente sia la successiva. Le tabelle dovranno essere conformi a quanto stabilito dal regolamento emanato con D.P.G.R. n°625 del 22 settembre 2003;
6. Il concessionario, annualmente, entro il mese di maggio, unitamente alle determinazioni di cui all'art.4 dei "nuovi criteri ....", è tenuto a comunicare, all'ufficio territoriale ed all'Ufficio Caccia della Regione, l'avvenuto rispetto delle condizioni imposte facendo pervenire:
- ✓ copia della ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale da effettuarsi entro e non oltre il 31 Gennaio;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che non vi sono state variazioni per quanto attiene la disponibilità delle proprietà costituite in azienda;
  - ✓ relazione tecnica redatta esclusivamente da un tecnico abilitato regolarmente iscritto al proprio albo professionale in merito alla gestione faunistica attuata dal concessionario (miglioramenti ambientali, colture a perdere ecc.) e monitoraggio delle specie stanziali oggetti di prelievo venatorio presenti e censite a fine annata venatoria e i metodi adottati per tale censimento ;
  - ✓ copia dei verbali redatti in occasione di immissioni di selvaggina effettuate alla presenza del personale di cui all'art.3, comma 2, dei "nuovi criteri ...";
  - ✓ planimetria dell'azienda con l'indicazione delle località di ubicazione delle superfici destinate alle colture a perdere e dell'area adibita a protezione, nonché dei punti di collocazione dei recinti di ambientamento.

La mancata osservanza da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente decreto e nei "nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie" emanato con D.P.G.R.n.625 del 22.9.2003, per la parte non in contrasto con la legge regionale 26/2012 e s.m.i. comporta la revoca dell'autorizzazione.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa:

- all'Assessore all'Agricoltura, per conoscenza



e, per competenza:

- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale - BURC, ai fini della pubblicazione, ai sensi del D. lgs.vo n. 33/2013 artt. 26 e 27;
- all' UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali”.

Dott. Antonio CAROTENUTO